



LEGGE

**SUL BOLLO E REGISTRO DELLE CAMBIALI E DEI PROTESTI**

11 marzo 1882

**1.- E' dovuta una tassa o bollo graduale su qualsiasi cambiale, pagherò o biglietto all'ordine tratti nello Stato, anche quando sono semplicemente accettati, o girati, o muniti di avallo od altrimenti negoziati nello Stato.**

**2.- La tassa di bollo deve applicarsi in ragione del valore nominale indicato nelle cambiali.**

**3.- La tassa di che agli articoli precedenti è stabilita come segue:**

Fino a L. 100 .....	L. 0,50
da L. 100 a L. 200 .....	" 0,10
da " 200 a " 300 .....	" 0,15
da " 300 a " 600 .....	" 0,30
da " 600 a " 1000 .....	" 0,50
da " 1000 a " 2000 .....	" 1,00
da " 2000 a " 3000 .....	" 1,50
da " 3000 a " 4000 .....	" 2,00
da " 4000 a " 5000 .....	" 2,50

**Per le cambiali o pagherò superiori a L. 1000 le frazioni sono computabili per un migliaio intero.**

**Per le cambiali o pagherò che abbiano scadenza superiore ad un anno la tassa stabilita dal presente articolo è raddoppiata. (1)**

**4.- La tassa di bollo si corrisponde in modo ordinario e straordinario.**

**Si corrisponde in modo ordinario per le cambiali o biglietti all'ordine tratti nello Stato, impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato medesimo.**

**Si corrisponde in modo straordinario sui recapiti commerciali creati all'estero, e in qualsiasi modo negoziati nello Stato coll'impressione di un bollo speciale, o mediante il "visto" per bollo. (2)**

**5.- La carta per cambiali, pagherò, o vaglia cambiarê ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 118 e la larghezza di millimetri 257.**

**6.- In caso di proroga di scadenza di una cambiale o pagherò per un termine maggiore di un anno all'atto dell'accettazione, o dopo l'emissione, deve farsi luogo all'apposizione del bollo suppletivo che deve sempre eseguirsi dall'ufficio del bollo e registro.**

**7.- La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto prescritta dall'Art.66 del Codice Cambiario, non potrà essere eseguita dai notai se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o col bollo speciale a norma delle disposizioni della presente legge.**

**8.- Il traente, l'accettante, il girante, il datore di avallo ed anche il possessore di cambiale o biglietto all'ordine sfornito del bollo prescritto, è tenuto ciascuno al pagamento del quadruplo ragguagliato sul valore del bollo ordinario.**

**Sono soggetti alla medesima multa i cancellieri, i notai, i procuratori, i cursori che prestino un atto del loro ministero sull'appoggio di cambiali o pagherò non muniti del bollo prescritto.**

**9.- Qualora la cambiale o pagherò sia scritta in carta filogranata dello Stato, ma con bollo insufficiente, il quadruplo sarà dovuto in ragione della somma mancante a compimento della tassa sancita nell'Art.3. (3)**

**10.- Trascorso l'anno della commessa contravvenzione senza che le cambiali o biglietti all'ordine sieno regolarizzati giusta le disposizioni della presente legge, la multa suddetta sarà duplicata.**

**11.- Se alcuno nei casi di urgenza la quale si presume, usi di carta senza il bollo stabilito nell'Art. 3, o con bollo insufficiente, non va soggetto a multa, purchè la cambiale o biglietto all'ordine sia presentato entro cinque giorni all'ufficio per sottoporlo alla formalità e alla tassa. (4)**

**12.- E' dovuta la sola tassa fissa del registro per le cambiali e pagherò, per le relative sentenze e mandati esecutivi. (5)**

**13.- Ai notai si debbono le seguenti competenze:**

**per l'autenticaz. di ogni segnocroce nelle cambiali o pagherò, L.0,60;**

**per diritto di repertorio, L.0,30;**

**per atto di protesto, L.3,70;**

**per diritto di repertorio, L.0,30.**

**(1) Modificato. - V. Art. 12 Legge Provvedimenti Finanziari 29 marzo 1897.**

**(2) Modificato. - V. Art. 13 e 14 citata Legge 29 marzo 1897.**

**(3) V. nota ivi.**

**(4) V. nota ivi.**

**(5) V. Art. 19 e segg. e 41 citata Legge 29 marzo 1897.**